



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 232/17/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASALBORGONE (TO)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 169/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 11 giugno 2017”*;

VISTE le note del 18 e 25 maggio 2017 (rispettivamente prot.lli n. 32698 e n. 34022) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso, unitamente alla relativa documentazione, la relazione sugli esiti conclusivi dell'istruttoria avviata nei confronti del Comune di Casalborgone (TO), a seguito delle segnalazioni della sig.ra Daniela Riccio, candidata nella lista civica *“Prima*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Casalborgone” e del sig. Amos Giardino. In particolare, nelle denunce i segnalanti lamentavano che *«nelle buche delle lettere degli abitanti nel Comune di Casalborgone, nei giorni scorsi, è stato recapitato manualmente un opuscolo proveniente dall’Amministrazione del Comune di Casalborgone intitolato “Quello che abbiamo fatto” e con sottotitolo 2012-2017 Breve relazione di fine mandato, a cura del Sindaco Francesco Cavallero, dei Consiglieri e degli Amministratori [...] in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28»*. Al riguardo, veniva allegato l’opuscolo comunale, recante *“in prima pagina un messaggio del Sindaco, attualmente ricandidato alla medesima carica”* per proseguire *“con altre 12 pagine di elenchi delle attività svolte, inserendo anche frasi denigratorie nei confronti dei precedenti amministratori”* e concludersi *“con una lettera di carattere puramente elettorale a firma del Sindaco e di tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza, questi ultimi attualmente anche loro candidati nella lista del candidato Sindaco Francesco Cavallero”*. Il competente Comitato, nel corso degli accertamenti istruttori di sua competenza, ha riscontrato che l’iniziativa di *“comunicazione esterna”* da parte dei componenti dell’Amministrazione comunale (Sindaco, Consiglieri e Amministratori) *“si pone in contrasto con il dettato normativo del sopra citato art. 9”*, in quanto, avvenuta con consegna ai cittadini nel periodo posteriore alla convocazione dei comizi elettorali, fornisce *“elementi informativi non neutrali e indispensabili”*, ed ha pertanto proposto all’Autorità l’adozione di un provvedimento di sanzionatorio;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota trasmessa dal Comune di Casalborgone il 19 maggio 2017, a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, in cui si rileva che *“la comunicazione in oggetto non può essere configurata come elettorale né come comunicazione istituzionale, essendo piuttosto assimilabile ad una comunicazione di un gruppo consiliare”* in quanto *“è stata redatta, sottoscritta e stampata in proprio dai componenti dell’Amministrazione Comunale (Sindaco, Assessori e Consiglieri di maggioranza e minoranza) che hanno ritenuto necessario fornire ai cittadini informazioni relative ai 5 anni di mandato, ulteriori e diverse rispetto alla Relazione prevista dalla legge 149/2011”*, considerato che *«il Comune di Casalborgone non ha curato la redazione con il proprio personale, non ha sostenuto la spesa con le proprie finanze e la veicolazione è avvenuta tramite la consegna diretta da parte degli Amministratori e con la pubblicazione sul blog degli Amministratori “casalborgoneinforma.it”»* e che *“la pubblicazione sulla suddetta piattaforma informatica è avvenuta il 24 aprile e pertanto prima del termine di 45 giorni previsto dalla legge 28/2000”*;

PRESA VISIONE dell’opuscolo intitolato *“Quello che abbiamo fatto”*, oggetto di segnalazione, composto di sedici pagine, in cui compare in copertina il logo del Comune e la dicitura *“2012-2017 Breve relazione di fine mandato a cura del Sindaco Francesco Cavallero, dei Consiglieri e degli Amministratori”* e a seguire l’introduzione del Sindaco in carica, la descrizione di due macro aree (risanamento economico e fine



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'emergenza) con spazi dedicati alle nuove iniziative e progetti realizzati, agli interventi in materia di strade, opere pubbliche, sport, sicurezza, cultura, scuola, associazionismo, lavoro, legalità, turismo e ambiente effettuati nel quinquennio 2012-2017 del mandato amministrativo ed, infine, il messaggio di nove amministratori comunali contenente ringraziamenti e propositi per il futuro;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che l'opuscolo dal titolo *“Quello che abbiamo fatto 2012-2017 Breve relazione di fine mandato A cura del Sindaco Francesco Cavallero, dei*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Consiglieri e degli Amministratori*” risulta sottoscritto dal sig. Francesco Cavallero e da nove persone che richiamano rispettivamente la propria qualità di Sindaco e di amministratori comunali, e reca il logo del Comune di Casalborgone;

RILEVATO che tale iniziativa per poter essere assimilata alla comunicazione del gruppo consiliare comunale - come richiesto nelle memorie difensive dal Comune di Casalborgone - deve recare *“insieme allo stemma comunale la contemporanea presenza della denominazione del gruppo e del nominativo del consigliere”* (parere del Ministero dell’Interno 17 settembre 2015), il che nel caso di specie non risulta riscontrabile né quanto alla indicazione del gruppo né quanto alla indicazione associata ai nominativi dei consiglieri;

RITENUTO per l’effetto che per la presenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000 tale iniziativa appare formalmente riconducibile alla pubblica amministrazione e ricade nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000;

RILEVATO che la distribuzione ai cittadini dell’opuscolo dal titolo *“Quello che abbiamo fatto 2012-2017 Breve relazione di fine mandato A cura del Sindaco Francesco Cavallero, dei Consiglieri e degli Amministratori”* ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto, come ribadito dal competente Comitato, è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi per il rinnovo del Comune di Casalborgone, non rilevando che la sua pubblicazione sia stata effettuata in data precedente sul *blog* degli amministratori *“casalborgoneinforma.it”*;

CONSIDERATO che la pubblicazione oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l’art. 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità della diffusione dell’opuscolo ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, in particolare degli obblighi di trasparenza amministrativa come indicati dalle disposizioni legislative vigenti in materia (decreto legislativo n. 149/2011 e s.m.), in quanto i Comuni sono tenuti a redigere la relazione di fine mandato e a pubblicarla sul sito istituzionale, e non anche a distribuire ai cittadini, *“Brevi relazioni di fine mandato”*, le quali in realtà costituiscono una illustrazione con finalità promozionali dell’attività e dell’immagine dell’Amministrazione e del suo Sindaco uscente, a sua volta candidato; quanto al requisito dell’impersonalità della pubblicazione, essa riporta il logo dell’ente, la dicitura *“a cura del Sindaco Francesco Cavallero, dei Consiglieri e degli Amministratori”*, l’introduzione del Sindaco uscente di Casalborgone e il messaggio finale di nove amministratori comunali, mentre per quanto rilevato *supra* non presenta le richieste caratteristiche per poter essere qualificato come di provenienza di un gruppo consiliare comunale;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **ORDINA**

al Comune di Casalborgone (TO) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'opuscolo intitolato *“Quello che abbiamo fatto 2012-2017 Breve relazione di fine mandato A cura del Sindaco Francesco Cavallero, dei Consiglieri e degli Amministratori”* distribuito ai cittadini del Comune. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata al Comune di Casalborgone, è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi